



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 1

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 17 ottobre 2024

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 27 settembre 2024, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente
Avv. Flaminia Longobardi	Componente

Ha deliberato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo in data 25/09/2024, pervenuto nella medesima data, prot.n.544, della Grifoni Rugby Club ASD, in persona del Presidente e Legale Rappresentante *pro tempore* Sig. Andrea Barattin, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Veneto nella riunione del 23 settembre 2024, comunicato GST under 16 N. 1, pubblicato in data 24/09/2024, con cui, in relazione alla gara di Barrage Qualificazione Interregionale 1 del Campionato Under 16, ASD Rugby San Vito Al Tagliamento v Grifoni Rugby Club ASD, disputata il 21/09/2024, ha sanzionato L. C., giocatore e tesserato della predetta associazione, con la squalifica di una settimana automatica (dal 23/09/2024 al 29/09/2024 compresi), per l'infrazione dell'art. 26/2, lett. b), (doppio cartellino giallo), del Regolamento di Giustizia,

FATTO

Con il reclamo *de quo* la Grifoni Rugby Club ASD, in persona del Presidente e Legale Rappresentante *pro tempore*, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe chiedendone la riforma e il conseguente annullamento della squalifica irrogata.

A fondamento del dispiegato reclamo è stato allegato un presunto errore di valutazione da parte del direttore di gara, in quanto il giocatore avversario al momento di subire il placcaggio avrebbe saltato, e ciò ha comportato il fare praticamente una giravolta in aria prima di ricadere a terra, ponendo in tal modo in essere una condotta contraria al regolamento.

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italo - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Con un secondo e motivo di reclamo, la stessa associazione ha invocato l'errore di persona del giocatore sanzionato in campo dall'arbitro e, di conseguenza, dal Giudice Sportivo, in quanto si sostiene che l'autore del placcaggio che avrebbe causato il secondo cartellino giallo non sarebbe stato il n. 10 L. C. della Grifoni Rugby ASD, bensì il n. 15 E. Z. della stessa squadra.

A suffragio dei motivi di impugnazione sono stati offerti in comunicazione filmato relativo all'episodio e un link per poter accedere al video completo della gara oggetto di reclamo.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 25/09/2024, comunicata in pari data, ha fissato la camera di consiglio per il giorno 27 settembre 2024, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Nella predetta camera di consiglio sono comparsi, da remoto, il Presidente dell'associazione reclamante, sig. Andrea Barattin, il quale, riportandosi all'atto introduttivo, ha insistito nell'accoglimento delle già rassegnate conclusioni, e il Procuratore Federale, Avv. Fabio Pennisi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso solo in caso di conferma dell'errore di persona invocato dalla reclamante.

Il Collegio, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, riteneva di sentire sui fatti oggetto del reclamo l'arbitro, il quale forniva i chiarimenti richiesti, come precisati in parte motiva.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva come da separato dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni.

MOTIVI

Per quanto attiene il primo motivo di reclamo, ovvero la presunta erronea valutazione sulla pericolosità del placcaggio, il Collegio osserva che nel caso di specie il placcaggio pericoloso eseguito è stato ritenuto meritevole "solo" di un'ammonizione con cartellino giallo e, quindi, nel referto di gara, al contrario di quanto avviene in caso di riscontrata infrazione punibile con l'espulsione definitiva, non vi è una descrizione dell'azione di antigioco rilevata e sanzionata dall'arbitro.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Per tale ragione, la Corte ha ritenuto di sentire, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, il direttore di gara, Sig. Antonino Davoli, sia in merito alla dinamica dell'episodio sanzionato, sia riguardo all'eventuale scambio di persona nell'individuazione del giocatore che ne era stato l'autore; il Sig. Davoli ha fornito, quindi, le seguenti informazioni: *"ho fatto un richiamo ufficiale prima al capitano e, quindi, il successivo fallo sarebbe stato giallo, come di prassi. C'è stato il fallo dopo neanche trenta secondi e, in più, il giocatore ha effettuato un placcaggio nettamente sul collo e quindi in automatico, avendolo visto, gli ho dato il cartellino giallo; poi sono andato a verificare il tesserino che anche nel primo tempo lo stesso giocatore aveva preso il giallo e, quindi, dopo avere chiamato il capitano per spiegargli che era il secondo giallo allo stesso giocatore, ho estratto il cartellino un rosso"*.

Da quanto riferito dall'arbitro risulta che, al di là della maggiore o minore pericolosità del placcaggio commesso, passibile solo di una punizione o di una eventuale più grave "ammonizione", l'infrazione commessa nel caso di specie sarebbe stata, comunque, sanzionata dall'arbitro con un cartellino giallo per "falli ripetuti", come anticipato al capitano della Grifoni Rugby ASD nel corso della gara.

Per quanto attiene il secondo motivo di reclamo, ovvero lo scambio di persona, il direttore di gara ha affermato di essere quasi sicuro al cento per cento sul giocatore autore dell'antigioco. All'esito dell'audizione dell'arbitro, il Collegio, considerato che l'art. 41, comma 1, lett. a), del Regolamento di Giustizia, consente la facoltà di utilizzare riprese filmate che offrano piena garanzia tecnica e documentale quando *"sia idonea a dimostrare che gli atti redatti dall'arbitro o dal Commissario di campo indichino quale ammonito o espulso persona diversa da quella che abbia commesso il fatto determinante l'ammonizione o l'espulsione"*, ha ritenuto pienamente ammissibile la prova filmata richiesta dal sodalizio reclamante e, pertanto, ha proceduto alla verifica dell'identità del giocatore sanzionato con il cartellino giallo mediante l'esame delle immagini del filmato prodotto in atti, che offre piena garanzia documentale e tecnica.

Il video visionato mostra come il giocatore L.C., contraddistinto dalla maglia bianca numero 10 della Grifoni Rugby ASD e che non indossa alcun caschetto protettivo sulla testa, al momento



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

del placcaggio oggetto di reclamo si trova in prossimità e non va a contatto con il giocatore avversario, il quale nell'occasione, invece, viene certamente a contatto con il giocatore n. 15 della Grifoni Rugby ASD, E.Z., contraddistinto anche per indossare un caschetto protettivo di colore bianco.

Alla luce di quanto emerso dalla prova documentale deve concludersi che nell'occasione, come dedotto dall'associazione reclamante, si è verificato uno scambio di persona, con la conseguenza che il giocatore L. C. non è stato autore della condotta sanzionata che ha comportato per lo stesso il secondo cartellino giallo, la conseguente espulsione con cartellino rosso e successiva qualifica automatica di una settimana, mentre detto cartellino giallo dovrà essere attribuito all'altro giocatore E. Z. della Grifoni Rugby ASD.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 41, 14, 26/2, lett. b), (doppio cartellino giallo) del Regolamento di Giustizia;
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale del Veneto assunto nella riunione in data 23/9/2024, Comunicato GST UNDER

16 N°1, pubblicato in data 24/9/2024, con cui il Sig. L.C., giocatore e tesserato della Grifoni Rugby

Club ASD, ha avuto attribuito un secondo cartellino giallo, da ascrivere invece al Sig. E.Z. n.15, ed è stato sanzionato con la squalifica automatica di una settimana (dal 23/9/2024 al 29/9/2024 compresi), ai sensi dell'art. 26/2, lett. b), (secondo cartellino giallo) del Regolamento di Giustizia;

- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 27 settembre - 16 ottobre 2024

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italcico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it